



# COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111 - www.comunecervia.it



SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – PIAZZA XXV APRILE N. 11 – 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979140

Prot. n. 5147

Cervia, lì 01.02.2010

***A tutto il Personale del Settore***

***Agli Ordini e Collegi professionali***

***E p. c.: Cassa Edile della provincia di Ravenna***

**OGGETTO: DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE CON LA DIA O CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE – NOVITÀ INTRODOTTE DALL'ART. 59 DEL D. LGS. 106/2009 CHE HA MODIFICATO L'ART. 90 D. LGS. 81/2008.**

Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 03/08/2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare, l’art. 59 del D. Lgs. 106/2009 ha modificato l’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi del committente e del responsabile dei lavori” introducendo alcune novità.

**LE NOVITA' DELL'ART. 90, COMMA 9, DEL D. LGS. 81/2008 MODIFICATO:**

Il **committente** (1) o il **responsabile dei lavori** (2), anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, deve:

**a) verificare l' idoneità tecnico professionale** (3) delle imprese affidatarie (4), delle imprese esecutrici (5) e dei lavoratori autonomi (6), in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno (7) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, corredato da un'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (art.90, comma 9, lettera a).

**b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, **nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato** dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC (documento unico di regolarità contributiva), fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (art.90, comma 9, lettera b).

**In particolare, l'art. 90, comma 9, lettera c) del D. LGS. 81/2008 come modificato, individua i documenti che vanno trasmessi al Comune dal committente o dal responsabile dei lavori in allegato alla DIA, o in allegato alla comunicazione di inizio lavori per il permesso di costruire:**

1. una copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D. LGS 81/2008 (Azienda USL e Direzione provinciale del lavoro) quando necessaria. Nei casi in cui la notifica preliminare non è dovuta, verrà accettata una dichiarazione nella quale il committente, o il responsabile dei lavori, dichiara la relativa non necessità;
2. il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi valido e in originale;
3. la dichiarazione del committente, o del responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione indicata all'art. 90, comma 9, lettere a) e b) D. Lgs.81/2008 e s.m.

1 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m il **committente** è definito all'art. 89, comma 1, lettera b) D.LGS.81/2008 e s.m. del medesimo D. Lgs..

2 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m il **responsabile dei lavori** è definito all'art. 89, comma 1, lettera c) D.LGS.81/2008 e s.m. del medesimo D. Lgs..

3 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m l'**idoneità tecnico-professionale** è definita all'art. 89, comma 1, lettera l) D.LGS.81/2008 e s.m. del medesimo D. Lgs..

4 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m., l'**impresa affidataria** è definita all'art. 89, comma 1, lettera i) del medesimo D. Lgs..

5 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m., l'**impresa esecutrice** è definita all'art. 89, comma 1, lettera i -bis) del medesimo D. Lgs..

6 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m il **lavoratore autonomo** è definito all'art. 89, comma 1, lettera d) D.LGS.81/2008 e s.m. del medesimo D. Lgs..

7 Ai fini del D.LGS.81/2008 e s.m., la definizione di **uomini – giorno** è contenuta all'art. 89, comma 1, lettera g) del medesimo D. Lgs..

#### **NOTIFICA PRELIMINARE:**

La notifica preliminare era già in vigore, prevista all'articolo 99 D.Lgs. 81/2008, che non è stato modificato dal nuovo decreto legislativo.

Questa norma dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare (secondo l'allegato XII) nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'art. 90, comma 3 (in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea);
- cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nel punto precedente per effetto di varianti in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

La novità consiste nel fatto che ora deve essere consegnata al Comune una copia di questa notifica preliminare, nei casi dovuti.

Gli adempimenti previsti dall'articolo 23 del Regolamento Edilizio Comunale vanno integrati con quelli introdotti dalle norme sopra descritte.

La presente vale come disposizione di servizio e aggiorna, per le parti specifiche, la precedente disposizione del Dirigente del 05.07.2008, Prot. n. 36113.

***Il Dirigente del Settore  
Arch. N. Giambi***